Sintesi parlamentare n. 27 della settimana dal 28 giugno al 2 luglio 2010

28 Giugno 2010

CAMERA DEI DEPUTATI

_____

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

– Decreto legge n. 72 del 20 maggio 2010 recante "Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonchè per l`assegnazione di quote di emissione di CO2" (DDL 3496/C).

L`Aula ha approvato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto con una modifica al testo licenziato dalla Commissione Ambiente.

Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedala **Sintesi n. 25/2010.**

Il decreto legge prevede, in particolare, la proroga, al 30 giugno 2010, del termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) relativo all`anno 2009, come aggiornato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2010. Vengono, altresì, fatte salve le dichiarazioni presentate, con riferimento all`anno 2009, avvalendosi del MUD previsto dal DPCM del 2 dicembre 2008.

Altre disposizioni riguardano l`ulteriore proroga, al 16 giugno prossimo, del termine (già prorogato al 16 aprile 2010 dal DL 194/2009, convertito dalla L. 25/2010) per il versamento dei premi assicurativi all`INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all`articolo 55, comma 5, della L.144/99. Al riguardo, viene precisato che le imprese che non hanno provveduto al pagamento dei premi assicurativi alle scadenze previgenti alla data di entrata in vigore del decreto legge (anzichè dalla legge di conversione dello stesso, come nella formulazione originaria della norma), ovvero hanno corrisposto somme inferiori a quelle dovute, sono considerate in regola ai fini degli obblighi contributivi e pertanto non si applicano le sanzioni civili previste dall`art.116, comma 8, lett.a, della L.388/2000.

Per le installazioni sottoposte alla Dir. 2003/87/CE (che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio) vengono inoltre, previste misure per l`assegnazione gratuita di quote di emissione di $CO_2$ ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell`esaurimento della «Riserva nuovi entranti» prevista dalla decisione di assegnazione delle quote di CO_2 per il periodo 2008-2012, sufficiente a soddisfare le sole richieste degli impianti avviati fino all`aprile 2009.

Il decreto legge, che scade il 20 luglio 2010, passa ora alla lettura del Senato.

– **DDL su "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell`ordinamento regionale e degli Enti locali, nonchè delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle Autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati" (DDL 3118 ed abb./C).**

L`Aula ha approvato, in prima lettura, in sede referente, il provvedimento in oggetto con alcune modifiche al testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali.

Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:

Articolo 1

Viene integrata la norma che disciplina le finalità e l`oggetto del provvedimento con la previsione che le funzioni fondamentali e le altre funzioni individuate e trasferite ai sensi del provvedimento sono finanziate secondo i principi ed i criteri di cui alla L. 42/2009 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell`articolo 119 della Costituzione). In sede di prima applicazione della suddetta L. 42/2009 e per il periodo transitorio previsto dall`art. 21 della medesima legge recante disposizioni transitorie per gli enti locali, le funzioni fondamentali dei comuni e delle province sono quelle individuate provvisoriamente dal suddetto art. 21.	**Emendamento della Commissione**

Articolo 2

Viene integrata la norma che individua le funzioni fondamentali attribuite ai Comuni con l`inserimento delle funzioni in materia di catasto, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato da parte della normativa vigente.	**Emendamento della Commissione**

Articolo aggiuntivo

Viene ripristinata la norma, soppressa dalla Commissione, che conferisce al Governo delega ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato. Al riguardo, viene introdotta tra i principi che il Governo è tenuto a seguire nell`esercizio della delega, la soppressione, a decorrere dalla razionalizzazione delle province, delle prefetture-uffici territoriali del Governo non rispondenti ai nuovi ambiti territoriali provinciali conseguenti alla razionalizzazione.	**Emendamento a firma di parlamentari**

Articolo 26 comma aggiuntivo

Viene integrata la norma recante misure organizzative in favore dei piccoli comuni. In particolare, viene modificato l`art. 122 del Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti) recante la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia con la previsione che, nei piccoli comuni, i lavori di importo complessivo fino a 1.000.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall`art. 57, comma 6 del Codice dei contratti.	**Emendamento a firma di parlamentari**

Per quanto riguarda l`iter parlamentare precedente del provvedimento si vedala **Sintesi n. 24/2010.**

Il testo, d`iniziativa governativa, individua e disciplina le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, ne favorisce l`esercizio in forma associata, al fine di razionalizzare le modalità di esercizio delle stesse funzioni, di favorirne l`efficienza e di ridurne i costi. Inoltre, individua e trasferisce funzioni amministrative e disciplina il procedimento per la razionalizzazione delle circoscrizioni provinciali, prevede, tra l`altro, la soppressione o la razionalizzazione di enti e di organismi operanti in ambito statale, regionale e locale e la modifica delle funzioni del consiglio comunale e del consiglio provinciale (norma integrata dall`emendamento di cui sopra).
Le misure introdotte dal provvedimento, vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nel D.Lgs 267/2000 (Testo unico delle leggi sull`ordinamento degli enti locali), in parte modificandole ed in parte abrogandole.
Tra le funzioni fondamentali attribuite ai Comuni rilevano, in particolare (norma integrata dall`emendamento di cui sopra):
– le funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza ed il controllo territoriale;
– la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonchè la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale (norma modificata in corso d`esame);
– l`attuazione, in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
– la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell`uso delle aree di competenza dell`ente;
– l`edilizia scolastica, l`organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all`istruzione secondaria di primo grado.
Tra le funzioni fondamentali attribuite alle Province rilevano, invece:
– la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;
– la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
– nell`ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile, l`attività di previsione, la prevenzione e la pianificazione d`emergenza in materia di protezione civile; la prevenzione di incidenti connessi ad attività industriali; l`attuazione di piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;
– la tutela e la valorizzazione dell`ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresi i controlli sugli scarichi delle acque reflue e sulle immissioni atmosferiche ed elettromagnetiche; la programmazione e l`organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, nonchè le relative funzioni di autorizzazione e di controllo;
– la programmazione, l`organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l`edilizia scolastica, relativi all`istruzione secondaria di secondo grado;
– la programmazione, l`organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l`impiego.
Vengono attribuite alle Città metropolitane, tra le altre:
– la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
– la mobilità e la viabilità metropolitane;
– la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.
Viene conferita al Governo la Delega per l`adozione, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, di un decreto legislativo recante la “Carta delle autonomie locali””, al fine di riunire e di coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali. Lo schema del suddetto decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l`espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. In mancanza del raggiungimento dell`intesa di cui sopra, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Decorso il termine per l`espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e c on eventuali

modificazioni, perchè su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine per l`espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell`espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all`intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall`intesa. Inoltre, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo suddetto, il Governo può adottare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le leggi regionali possono prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti e possono attribuire le funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2010, alle medesime comunità si estendono le disposizioni di cui all`art. 2, comma 187 della L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2009) secondo cui lo Stato cessa di concorrere al loro finanziamento.
Vengono, inoltre, disciplinate le circoscrizioni di decentramento comunale nonchè viene disposta la soppressione di tutti i consorzi tra gli enti locali per l`esercizio di funzioni, ad eccezione di quelli costituiti per la gestione associata di uno o più servizi di cui all`art. 31 del D.Lgs 267/2000.
Viene rafforzato il ruolo dei consigli comunali e provinciali con l`attribuzione di funzioni ulteriori tra cui, in particolare, l`adozione di regolamenti sull`ordinamento degli uffici e dei servizi (ora di competenza della giunta), controllo sulle dotazioni organiche dell`ente, delle aziende speciali e delle società controllate non quotate nei mercati regolamentati, la determinazione delle aliquote dei tributi istituiti dal consiglio.
Viene introdotta la definizione di “piccolo comune”” inteso quale comune avente una popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti. La popolazione è calcolata ogni cinque anni secondo i dati ISTAT.
In favore dei piccoli comuni è previsto che le competenze del responsabile del procedimento per l`affidamento e per l`esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite, in tali comuni, al responsabile dell`ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Qualora ciò non sia possibile, si opera le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale compete il lavoro da realizzare, secondo quanto previsto dal regolamento comunale. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere un dipendente di ruolo o a tempo determinato, anche in base a convenzione, secondo la normativa vigente (norma integrata dall`emendamento di cui sopra).
Sempre per i piccoli comuni è stabilito che i documenti contabili relativi al bilancio annuale e pluriennale nonchè quelli relativi al rendiconto della gestione di cui al D.Lgs 267/2000 sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Inoltre, i piccoli comuni possono facoltativamente applicare l`articolo 229 del Testo unico sugli enti locali relativo alla composizione e redazione del conto economico.
Introdotte, altresì, una serie di norme relative ai controlli negli enti locali, alcune modificative altre integrative del D.Lgs 267/2000. In particolare, vengono introdotti: controlli di regolarità amministrativa e contabile, controlli sulle società partecipate, un controllo strategico ed un controllo sugli equilibri finanziari (norma modificata in corso d`esame). Viene, inoltre, modificato l`art. 151 del Testo Unico recante principi in materia di contabilità. Al riguardo, viene previsto che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l`anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell`interno, d`intesa con il Ministro dell`economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. è, altresì, disposto che nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle province, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l`apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria. Con il parere di congruità, il responsabile del servizio interessato attesta sotto la propria personale responsabilità amministrativa e contabile, oltre alla rispondenza dell`atto alla normativa vigente, il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, il comprovato confronto competitivo, anche tenuto conto dei parametri di riferimento relativi agli acquisti in convenzione di cui all`articolo 26 della l. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) e all`articolo 58 della l. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001). Il parere di congruità è rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l`attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.

Il disegno di legge passa ora alla lettura del Senato.